



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

di concerto con

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

e

*Al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di
Coesione e il Pnrr*

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*» e, in particolare, l'art. 1, commi 116, 117, 121, 206, 207, 208 e 209, che hanno disposto in merito alla semplificazione e al rafforzamento del settore del venture capital italiano attraverso, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del Fondo di sostegno al venture capital;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 208, della richiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*» o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante la definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 luglio 2019, n. 176;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 22 luglio 2022, di modifica al citato decreto 27 giugno 2019, recante la definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al venture capital, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 agosto 2022, n. 201;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella





Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione 2021/C 508/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2021, recante gli «*Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*»;

Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 luglio 2016, concernente la nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 4.2. relativa al «*criterio dell'operatore in un'economia di mercato*»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali*» e, in particolare, l'art. 10, comma 7-sexies, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, concernente interventi volti al rafforzamento del settore del venture capital;

Ritenuto di dover apportare al richiamato decreto 27 giugno 2019, come successivamente modificato, integrazioni finalizzate ad un più efficiente intervento del Fondo di sostegno al venture capital, anche attraverso una migliore definizione delle circostanze in cui la proprietà intellettuale sviluppata dalle PMI e imprese ammissibili deve rimanere in Italia;

DECRETA

Art. 1.

(Modifiche al decreto 27 giugno 2019)

Al decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) del 27 giugno 2019, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 7, comma 1-ter, dopo le parole «*assicurando che le risorse del Fondo di sostegno al venture capital o le risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 siano impiegate dalle PMI e dalle Imprese Ammissibili in Italia e che la proprietà intellettuale sviluppata in Italia rimanga in Italia*» sono inserite le seguenti parole «*qualora la stessa venga sviluppata esclusivamente con le risorse del Fondo di sostegno al venture capital o le risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 e non sia derivata da proprietà intellettuale sviluppata al di fuori dell'Italia*».





Art. 2.
(Disposizioni finali)

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

